

## LE CONSULTAZIONI ELETTORALI: ASPETTI NORMATIVI E OPERATIVI PER LA POLIZIA LOCALE (parte 1)

Questo breve elaborato ha lo scopo di fornire a tutti gli operatori di polizia locale alcune indicazioni utili al fine di determinare le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, in particolare per quanto concerne le manifestazioni con comizi e le assegnazioni di spazi, per occupazione suolo pubblico, affinché il confronto politico si svolga nell'assoluto rispetto delle regole che disciplinano la propaganda elettorale, in un clima di serena e civile dialettica democratica, nel pieno rispetto dell'ordine, della libertà e del costume democratico, mantenendo la polemica nei limiti di una civile competizione, con dovuto riguardo agli avversari ed alle istituzioni dello Stato.

L'acceso clima che si crea con l'approssimarsi delle consultazioni elettorali determina, al fine di evitare contrasti nonché numerose richieste di intervento per presunti illeciti ovvero comportamenti scorretti, l'adozione di alcune regole di comportamento al fine di garantire a tutti i partiti e movimenti politici una equa possibilità di utilizzo delle aree che saranno a ciò destinate e quindi evitare una monopolizzazione di fatto delle stesse.

### ▪ **LA PROPAGANDA ELETTORALE: LE AFFISSIONI:**

La propaganda elettorale a mezzo affissione di manifesti, stampati, giornali murali e di altro materiale elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 4 aprile 1956 n.212. Delle sezioni assegnate potranno *servirsi oltre che i candidati anche i partiti, gruppi o movimenti politici che sostengono le candidature. E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate tra le varie liste o i vari candidati. Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche. Si ricorda inoltre che l'affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi autorizzati, stante il divieto contenuto nell'art. 8 comma 3 della legge 212 del 1956.*

Tra il 33° e il 31° giorno antecedente la data delle elezioni) degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, **è tassativamente vietata:**

1. **l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sui veicoli in sosta.** Durante la campagna elettorale (riferendosi alla disciplina delle affissioni) può essere consentita l'affissione su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, carrelli, ecc..., i quali però **non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico; debbono essere quindi in movimento, (c.d. propaganda itinerante);**
2. l'esposizione di materiale di propaganda nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimento, gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico od esposti al pubblico. E' fatta solo eccezione, anche per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (comb. disp. art. 1 L. 212/1956 e art. 8 della medesima legge modificata dalla legge 175 n. 130).  
I manifesti oltre che affissi negli appositi spazi, devono sempre riportare il nome del committente.

▪ **IL DIVIETO DI FORME DI PROPAGANDA FIGURATIVA A CARATTERE FISSO, LUMINOSA MOBILE. DIVIETO DEL LANCIO O DEL GETTO DI VOLANTINI.**

Dal 30° giorno antecedente l'elezione, vige il divieto di ogni forma di propaganda figurativa a carattere fisso: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo. **è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie o fotografiche che, sia per il contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale. Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi, anche a circuito chiuso, è stato ritenuto che abbiano invece una caratterizzazione tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa e luminosa.** Gli organizzatori di proiezioni cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono tenuti a munirsi della licenza del Comune ai sensi dell'art.19 n. 5 del DPR 24.07.1977 n. 616, in combinato disposto con gli artt. 68 T.U.L.P.S. e 118 del relativo regolamento di esecuzione. **E' vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile. E' inoltre vietato il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili. Ne è consentita invece la distribuzione, anche nei giorni delle votazioni, a distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio. La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco trattandosi di forma di propaganda elettorale.**

▪ **COMIZI E RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO.**

**Aspetto molto importante e basilare nell'ambito della dialettica politica, sancito dall'art. 17 in relazione all'art. 18 della Costituzione Repubblicana, riguarda l'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni cui deve essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione, si stabilisce che i comizi all'aperto nei giorni feriali saranno effettuati tra le ore 10 e le ore 13, nonché tra le ore 17 e le ore 24. Nei giorni di sabato e festivi, nonché nell'ultima settimana precedente le consultazioni, si potranno effettuare tra le ore 10 e le ore 23. Solo nell'ultimo giorno utile per la propaganda elettorale (coincidente di solito con il venerdì antecedente l'elezione) si potranno effettuare comizi fino alle ore 24.**

Dovranno evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro interferenti, inoltre appare opportuno che ogni candidato o partito, gruppo o movimento politico che sostiene candidature non potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza, nella medesima ora. Nessuno dovrà, in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, recare disturbo durante i comizi, nel quale sarà altresì vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici. Resta escluso il contraddittorio nei comizi all'aperto, se non nella forma di dibattito preventivamente concordato tra i candidati e/o i partiti, gruppi e movimenti politici interessati. Ogni impegno sarà posto per evitare **eccessi ed intemperanze.** Nell'eventualità **di concomitanza con eventuali processioni religiose o civili, è opportuno procedere alla sospensione previo accordo con i promotori (per la durata della processione) l'eventuale comizio.**

Non si terranno altresì comizi nelle adiacenze di ospedali, scuole (durante gli orari di attività didattica), dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

Da tempo è poi invalsa la prassi di inserire nella propaganda elettorale lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche, musicali, ecc.. a carattere politico, quali festival, feste dei partiti, movimenti o gruppi politici, meno tradizionali delle riunioni o dei comizi di propaganda elettorale. Al riguardo l'ufficio avrà cura di vagliare con la massima attenzione (tenuto conto anche delle istanze agli atti) le richieste per lo svolgimento di tali manifestazioni in quanto le stesse impegnerebbero gli spazi individuati per lassi di tempo tali da determinare una monopolizzazione di fatto delle disponibilità dei medesimi.

In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, sempre che si attengano alla normativa di cui alle leggi 4.4.1956 n.212 e 24.4.1975 n.130, in tema di propaganda elettorale.

In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto **riguardare l'oggetto della propria specifica propaganda. I manifesti annunciatori o relativi alle dette manifestazioni NON possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale ma negli spazi autorizzati per le pubbliche affissioni.**

▪ **L' USO DI CINEMOBILE O ALTOPARLANTI SU MEZZI MOBILI**

L'uso del cinemobile durante la campagna elettorale è subordinato al nulla osta del competente Dicastero per i cinemobili stessi (automezzi) ed al rilascio della licenza da parte del Sindaco, ai sensi art. 68 TULPS. Inoltre tutti i film da proiettare dovranno essere accompagnati dal nulla osta alla proiezione, concesso pure dal competente Dicastero. A tal fine, gli interessati dovranno ottenere il visto dell'autorità locale di P.S., ai sensi dell'art. 118 del Regolamento per l'esecuzione delle leggi di P.S. A norma del combinato disposto dell'art. 7 della legge 24.4.1975 n. 130 e del comma 4 dell'art. 59 del D.P.R. 16.9.1996, n.610 (regolamento recante modifiche al DPR 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada), la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlanti installati su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (Ora Dirigente). Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

▪ **DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E OBLIGHI DI INFORMAZIONE:**

Ai sensi dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n.28 dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Il procedimento sanzionatorio nel caso di violazione delle disposizioni della legge è regolato dal successivo art. 10 . Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (3° comma art.29 L. 81/93).

▪ **I SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI:**

Sempre ai sensi della L. 22.2.2000 n. 28, nei 15 giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto.

E' vietata altresì la pubblicazione la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici. Nel periodo che precede quello di cui sopra la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

1. il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
2. il committente e l'acquirente del sondaggio;

3. i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di “sondaggio rappresentativo” o di “sondaggio non rappresentativo”;
4. il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
5. il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;
6. il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
7. la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
8. la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

▪ **LA PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI STABILITI PER LE VOTAZIONI.**

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni, ***non sono contentiti***;

- I comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- La nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale.
- Ogni forma di propaganda elettorale ***entro il raggio di 200 mt. dall’ingresso delle sezioni elettorali***;
- La propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici o mediante trasmissioni televisive;
- L’effettuazione di sondaggi demoscopici sull’esito delle consultazioni che può avvenire solo a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Al riguardo si precisa che ***non*** costituisce forma di propaganda elettorale il portare i rappresentanti di lista o dei gruppi ammessi, all’interno della sede della sezione elettorale, un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano. In quanto a ciò autorizzati dalla legge per l’esercizio delle loro funzioni.

▪ **LE PRINCIPALI SCADENZE**

Di seguito le principali scadenze che interessando le odierne consultazioni elettorali:

**Dalla data di convocazione dei comizi fino a domenica 26 maggio 2019 (Data di chiusura delle operazioni di voto: divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.**  
(Art. 9 L. 22 febbraio 2000, n. 28).

**Entro sabato 11 maggio 2019 (Entro il 15° giorno antecedente la votazione):**  
Il sindaco nel più breve tempo possibile, comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, notifica agli scrutatori l’avvenuta nomina. L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria degli scrutatori supplenti.  
(Art. 6, comma 1 della L. 8 marzo 1989, n. 95).

**Entro sabato 11 maggio 2019 (Entro il 15° giorno antecedente la votazione):**

Termine entro cui deve essere affisso all'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, il manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale collegate con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine del sorteggio compiuto dalla Commissione elettorale circondariale.

(Art. 31 comma 1, e articolo 34 comma 34, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; articolo 4, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132.

**Entro sabato 11 maggio 2019 (Entro il 15° giorno antecedente la votazione):**

Termine entro cui possono essere apportate modifiche o variazioni alle liste degli elettori per morte o per modifica della posizione anagrafica nel comune.

(Art. 32, comma 4, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 2234; articolo 5, comma 5 bis del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35.

**Da sabato 11 maggio 2019 (Dal 15° giorno antecedente la votazione):**

Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

(Art. 8 comma 1, della L. 22 febbraio 2000, n. 28)

**Da sabato 25 maggio 2019 (Giorno antecedente la votazione):**

dalle ore 00.00 scatta il silenzio elettorale ed ha inizio il divieto di effettuare i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

(Art. 9, comma 1 della L. 4 aprile 1956, n. 212).

**Da domenica 26 maggio 2019 (Giorno delle votazioni):**

dalle ore 07.00 apertura dei seggi elettorali e chiusura dei medesimi alle ore 23.00.

(Art. 1, comma 339 della L. 27 dicembre 2013, n. 147);

**Per tutta la giornata di domenica 26 maggio 2019 (Giorno delle votazioni):**

E' fatto divieto di diffondere messaggi di propaganda elettorale nelle trasmissioni radio televisive nonché di qualsivoglia forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' tuttavia consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche appositamente riservate dei partiti o movimenti politici interessati.

(Art. 9 della L. 4 aprile 1956, n. 212).